

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA



Diritto d'autore e arte

Lezione 9 – Cessioni e licenze
Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza
a.a. 2021-2022

Roberto Caso

L'ordine del ragionamento

- 1. Cessioni e licenze
- 2. Contratto di edizione
- 3. Licenze d'uso proprietarie vs. licenze aperte (Creative Commons)

1. Trasmissione tra vivi dei diritti di utilizzazione economica

Art. 107 l.d.a.

• I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o <u>trasmessi</u> in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.

Art. 110 l.d.a.

• La **trasmissione** dei diritti di utilizzazione deve essere **provata per iscritto**.

1. Libertà contrattuale e libertà delle forme

- I diritti morali sono indisponibili, irrinunciabili e inalienabili: la libertà contrattuale è compressa
- Ma ci sono meccanismi di compressione della libertà contrattuale anche sul piano dei diritti economici (ad es. diritto di revoca per mancato sfruttamento → ad es. art. 22 dir. 2019/790)
- La libertà delle forme riguarda la validità, ma sul piano della prova opera l'art. 110 l.d.a.

1. Compressione della libertà contrattuale

- A favore di autori, interpreti ed esecutori
- A favore degli utenti: ad es. facoltà di effettuare una copia di riserva del programma per elaboratore (art. 64-ter l.d.a.)
- I meccanismi di protezione del contraente debole: indisponibilità e irrinunciabilità, altri meccanismi di riequilibrio (ad es., art. 22 dir. 2019/790/UE; art. 64-ter l.d.a. su copia di riserva)

1. Cessioni e licenze

- Cessione (→ trasferimento o trasmissione del diritto): trasferimento pieno e definitivo (però possibile la cessione di singoli diritti economici)
- Licenza (→ trasferimento o trasmissione dell'esercizio del diritto):
 trasferimento limitato in ampiezza (ad es., solo alcuni diritti di
 utilizzazione economica e non altri) e/o in durata (ad es., per 5 anni);
 esclusiva o non esclusiva; all'utente finale; al pubblico

1. Gestione collettiva: cenni

- Vocazione delle opere a viaggiare oltre le frontiere nazionali
- Molteplicità di titolari, opere, diritti, tipologie d'uso, fruitori
- Necessità di comprimere i costi di transazione: alla metà del 1800 vengono create le collecting societies (società di gestione collettiva)

1. Società di gestione collettiva

- Art. 180, c.2., l.d.a., principali attività:
- 1) concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate;
- 2) percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
- 3) ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
- Concessione di licenze su singole opere o su repertori di opere (c.d. blanket licenses)

1. La fine del monopolio della SIAE

• Dir. 2014/26/UE (Barnier)

• L. 16 ottobre 2017, n. 148

• Non solo SIAE ma anche gli altri organismi di gestione collettiva individuati dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35

1. Licenze collettive estese

- Si estendono anche a coloro che non aderiscono alle collecting societies
- Art. 180-bis, c. 2, l.d.a. con riferimento al diritto esclusivo di ritrasmissione via cavo
- Art. 12 dir. 2019/790/UE (Concessione di licenze collettive con effetto esteso)

2. Contratti tipici e atipici

Art. 1322 c.c.

- Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
- Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
- L.d.a. prevede tre contratti tipici: **edizione** (art. 118-135), **rappresentazione**, **esecuzione** (art.136-141)

2. Il contratto di edizione

- È un contratto riconducibile alla categoria della licenza (Spedicato 2020)
- Art. 118 l.d.a.: Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore <u>l'esercizio</u> del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei Codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

2. Durata limitata e protezione dell'autore

Art. 122 l.d.a.

- «per edizione»: Il contratto «per edizione» conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo. [...]
- «a termine»: il contratto di edizione «a termine» conferisce all'editore di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo. [...]

2. Costi e rischio di insuccesso

- L'editore sopporta i costi della pubblicazione
- Ma il rischio dell'insuccesso è normalmente condiviso con l'autore
- Art. 130 l.d.a: Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. [...]

3. Licenza d'uso all'utente finale

- End User License Agreement (EULA)
- Le ragioni economiche: bundling (offerte a pacchetto) e price discrimination (discriminazione dei prezzi)
- Ad es. MonsterSoft offre il software MonsterOffice per 1000 a Unitn e per 10 allo studente Pierpiero Secchione, se Secchione può liberamente rivendere a Unitn (c.d. arbitraggio), la discriminazione dei prezzi salta; l'EULA mira a impedire l'arbitraggio

3. Kindle: License Agreement and Terms of Use


• Unless specifically indicated otherwise, you may not sell, rent, lease, distribute, broadcast, sublicense, or otherwise assign any rights to the Digital Content or any portion of it to any third party, and you may not remove or modify any proprietary notices or labels on the Digital Content. In addition, you may not bypass, modify, defeat, or circumvent security features that protect the Digital Content.

3. Technological Protection Measures (TPMs) e Digital Rights Management (DRM)

- I termini restrittivi della licenza sono tradotti in misure tecnologiche di protezione
- La regola giuridica viene incorporata nell'architettura informatica

3. Larry Lessig





https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Licenze_Creative_Commons.jpg

3. Le caratteristiche

Una licenza per tutto il mondo, gratuita, non sublicenziabile, non esclusiva e irrevocabile

3. Tre livelli



3. Un set di licenze

- Preconfezionate
- Modulari
- User-friendly

3. I moduli di clausole: versione italiana

- Attribuzione
- Non opere derivate
- Non commerciale
- Condividi allo stesso modo

3. Le combinazioni dei moduli

- Attribuzione
- Attribuzione Non commerciale
- Attribuzione Non opere derivate
- Attribuzione Condividi allo stesso modo
- Attribuzione Non commerciale Non opere derivate
- Attribuzione Non commerciale Condividi allo stesso modo

3. Problema

• Qual è la differenza tra CC-BY 4.0 e CC-BY-SA 4.0?

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#I

NFO

http://lawtech.jus.unitn.it/

https://www.robertocaso.it/

Copyright

Copyright by Roberto Caso

Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con <u>Licenza Creative Commons</u> Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633